



**Imposta di bollo
assolta
in modalità virtuale
€. 16,00**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

GUARDIA DI FINANZA

Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione

Via delle Fiamme Gialle 18/20

Pec RM0630000p@pec.gdf.it

Codice fiscale n. 97092690581

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE stipulata per l'acquisizione del servizio di Cardiologia per le attività sanitarie reclutative ed extra-reclutative del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.

LOTTO NR. 26 CIG: Z4F308A32D

ART.1- PREMESSA

Si premette che questo Reparto ha la necessità di acquisire uno specialista in cardiologia per le attività sanitarie reclutative ed extra-reclutative del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza per il biennio 2021/2022. Con il presente atto si invita codesto professionista - **Dr. Salvatore Varrica**, residente Roma, C.F. - specialista in cardiologia - a voler effettuare il servizio in oggetto di seguito indicato rispettando le seguenti condizioni:

In particolare il professionista in parola sarà impiegato:

- negli accertamenti medici ed attitudinali di arruolamento, relativi a procedure concorsuali diverse, da effettuare tenendo conto delle prescrizioni contenute nel D.M. 17 maggio 2000, nr.155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nella Determinazione Dirigenziale del Comandante Generale del Corpo nr.56974/17 datato 21 febbraio 2017, interfacciandosi con

Per l'Amministrazione Finanziaria
Il Capo Gestione Amministrativa
Col. Aniello Albano

Il professionista
(Timbro e firma del professionista)

il Capo Ufficio Sanitario, il Capo Ufficio Selezione del Personale e/o le preposte Sottocommissioni concorsuali;

- negli accertamenti cosiddetti extra-reclutativi, che ricomprendono prestazioni professionali nei confronti di personale del Corpo oppure relativi ad incumbenti rimessi al Corpo a seguito di ordinanza istruttoria del T.A.R..

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Col. Aniello Albano, nella sua accennata qualità, conferisce al libero professionista, cardiologia (Lotto n. 26), alle condizioni indicate negli articoli seguenti e come descritto analiticamente:

- nell'offerta economica presentata dal libero professionista;
- nelle "Condizioni di carattere generale";
- nel Capitolato Tecnico "lotto n. 26 specialista in cardiologia",

Il dettaglio di tutte le obbligazioni oggetto del presente appalto (Oggetto della prestazione, Impegno del professionista e durata delle prestazioni, ecc.) è riportato nelle anzidette Condizioni di carattere generale e nell'anzidetto Capitolato Tecnico.

Le diverse attività specialistiche sono correlate all'attività concorsuale e vanno concertate direttamente con il Centro di Reclutamento.

ART. 3 – PREZZO DEL SERVIZIO

Sulla base del prezzo offerto in sede di gara, il compenso giornaliero per le prestazioni richieste per il servizio di uno specialista in otorinolaringoiatria (comprendente tutte le obbligazioni indicate nel Capitolato Tecnico - cit. allegato 3) resta convenuto in € **406,00 (quattrocentosei/00) comprensivo di oneri previdenziali ed oneri fiscali esclusi** e per un importo complessivo presunto per il biennio 2021/2022 di € **24.360,00 (ventitquattromilatrecentosessanta/00)**.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

Per l'Amministrazione Finanziaria
Il Capo Gestione Amministrativa
Col. Aniello Albano

Il professionista
(Timbro e firma del professionista)

L'attività oggetto delle prestazioni richieste dal presente contratto avrà la durata presumibile di due anni e sarà svolta in periodi di tempo diversi decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto al 31 dicembre 2022, con esclusione, in linea di massima, del mese di agosto, delle festività di fine anno e dei giorni di sabato e domenica.

I giorni previsti per lo svolgimento delle prestazioni (presso il Comando Centro di Reclutamento sito in via delle Fiamme Gialle 18/22 Lido di Ostia – Roma ovvero presso altre strutture alla sede di Roma) saranno definiti di volta in volta in base alle esigenze dei calendari relativi alle varie procedure concorsuali di arruolamento.

La disponibilità del professionista dovrà essere confermata nominativamente, a richiesta del Comando, almeno con un mese di anticipo rispetto all'avvio delle attività.

ART.5 - MEDICO SPECIALISTA INCARICATO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto sono assicurati da:

a. **Dr. Salvatore Varrica**, in qualità di titolare, avente i seguenti recapiti:

- Nr. telefonia mobile:

- Indirizzo e-mail:

-Indirizzo pec:

In caso di indisponibilità del suddetto professionista, come dichiarato in sede di presentazione della documentazione amministrativa di gara, il professionista garantisce di poter disporre di due idonei sostituti, che si riserva di nominare successivamente rispettando le prescrizioni previste al punto 7.1 del Disciplinare di Gara. Ai sensi dell'art.105 del Codice dei Contratti, il professionista dovrà indicare i sostituti almeno 15 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, al contempo, la certificazione attestante il possesso da parte dei sostituti dei requisiti richiesti per la gara, unitamente al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 e

all'assenza dei divieti previsti dall'art.10 della Legge 575/1965 e successive modificazioni.-----

Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività eventualmente svolte, ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale, recepito con atto d'intesa nr. 2272 del 23/03/2005.

Il professionista dichiara inoltre che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge n.190/2012, per lo svolgimento dell'incarico in premessa.-----

Ulteriormente il professionista si impegna fin da subito di comunicare quanto sopra se circostanza sopravvenuta alla firma del presente contratto.-----

Il professionista aggiudicatario del servizio in parola durante la vigenza del rapporto contrattuale, sarà chiamato a prestare la propria attività professionale anche nelle campagne di prevenzione e similari che questa Amministrazione dovesse intraprendere sia nei confronti dei militari del Corpo in servizio e/o congedo che dei propri familiari alle sede di Roma (Lido di Ostia).-----

ART. 6 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, che verrà nominato con separata trattazione. -----

Al riguardo si precisa, inoltre, che nella struttura è presente personale Tecnico Sanitario del Corpo che coadiuverà lo specialista nello svolgimento delle attività. -----

Le apparecchiature mediche e di Laboratorio, nonché i materiali di consumo occorrenti all'espletamento del servizio, sono forniti dall'Amministrazione. -----

Per l'Amministrazione Finanziaria
Il Capo Gestione Amministrativa
Col. Aniello Albano

Il professionista
(Timbro e firma del professionista)

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.-----

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. -----

ART. 8 – RESPONSABILITA' CIVILE

Il libero professionista assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del libero professionista quanto dell'Amministrazione o di terzi dovuti a negligenze, inadempienze attinenti all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o in dipendenza di omissioni, anche se eseguite da terze parti. -----

ART. 9 – PAGAMENTO

La liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie oggetto della gara avverrà sulla base di emissione di fattura elettronica **bimestrale**, a seguito della regolare esecuzione del servizio nel bimestre oggetto di fatturazione - codice univoco del Funzionario Delegato KDVPDB.-----

Il pagamento sarà effettuato su conto corrente dedicato come previsto dalla Legge 136/2010, con le seguenti modalità: -----

• entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la verifica di conformità con esito favorevole;

• previa verifica di mancanza di inadempienze effettuate tramite l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, così come disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, novellato dalla Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017). Nel caso di sussistenza di inadempienze, il pagamento da corrispondere verrà decurtato delle somme corrispondenti;-----

• previa verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel caso in cui il professionista non sia in regola con l'anzidetto certificato di regolarità contributiva, l'Amministrazione attiverà la procedura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010. -----

Il contratto, che sarà stipulato con l'aggiudicatario, è da considerare "contratto aperto", talché il professionista aggiudicatario si obbliga a eseguire quanto forma oggetto del contratto senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione. -----

Il professionista aggiudicatario non potrà quindi avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.-----

Per il presente contratto il corrispettivo, ulteriormente, non potrà essere né rivalutato, né aggiornato, in relazione ai prezzi/indice basi Istat essendo i medesimi vincolati per tutta la durata del rapporto contrattuale.-----

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il libero professionista si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.-----

Per l'Amministrazione Finanziaria
Il Capo Gestione Amministrativa
Col. Aniello Albano

Il professionista
(Timbro e firma del professionista)

Come previsto dall'art. 3 della summenzionata legge, il libero professionista indicherà con apposita comunicazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c dedicato, impegnandosi, al contempo, a partecipare tempestivamente qualunque eventuale variazione alla prescelta forma di pagamento, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da eventuali errori nella comunicazione della stessa, nonché dalle successive varianti non trasmesse per tempo. -----

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa che sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 12 – RECESSO

Il Re. T.L.A. potrà recedere dal contratto, con lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, ovvero potrà adeguarne opportunamente il contenuto, estendendo o riducendo il servizio, come previsto dal Capitolato Tecnico Istitutivo, nei casi di trasferimento, soppressione o ampliamento di uffici.-----

L'Aggiudicatario, inoltre, espressamente acconsente che l'Ente possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, al di fuori delle ipotesi suddette, dandone avviso mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima. In tal caso il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza riconosce all'Aggiudicatario esclusivamente i

corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita e alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. L'Aggiudicatario rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento

e/o rimborso a qualsiasi titolo.-----

ART. 13 – RISOLUZIONE

E' facoltà della Committente dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

a) in caso di interruzione ingiustificata del servizio, ovvero in caso di comunicazione di due diffide derivanti da inadempienze gravi secondo le valutazioni di questa Amministrazione, o per reiterata applicazioni di penali o per altri motivi;

b) qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti;

c) per ragioni di pubblico interesse;

d) ove sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziari a carico della società e/o del titolare ovvero in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o altra procedura concorsuale;

e) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;

f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

g) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 21 del presente contratto;

h) qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;

i) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei

lavoratori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

j) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

k) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione così come indicati nel Capitolato d'Oneri di questo Ente;

l) ritardo nell'esercizio del servizio, oltre il quinto giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto;

m) ove sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziari a carico della società e/o del titolare ovvero in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o altra procedura concorsuale;

n) qualora fosse accertata, in sede di esecuzione, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nella procedura di gara;

o) ove si verificano ipotesi di cause di forza maggiore / caso fortuito adeguatamente motivate.

Nei casi suddetti il Re.T.L.A. degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza sarà tenuto a corrispondere all'Aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.-----

ART. 14 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il libero professionista (o il proprio sostituto), a seguito della preventiva convocazione da parte del Centro Reclutamento della

Guardia di Finanza, non si presenti il giorno previsto per lo svolgimento delle attività reclutative verrà applicata la penalità pari al compenso giornaliero per la prestazione ed indicato nel relativo contratto.

Nel caso di recidiva l'Amministrazione valuterà la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto, come sopra indicato.

Per gli ulteriori, diversi inadempimenti saranno applicate le penalità previste dal capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti al Corpo della Guardia di Finanza approvato con Decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 2014, n. 181.

ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto al libero professionista di cedere il credito che sorgerà in seguito all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto.

ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), tra cui ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

ART. 17- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, salvo disposizione del Direttore dell'Esecuzione, preventivamente approvate dal RUP dell'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel medesimo articolo.-----

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi

opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico della Società, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dell'anzidetto Direttore dell'Esecuzione.-----

ART. 18- RISCHI DA INTERFERENZA – COSTI PER LA SICUREZZA

Nell'appalto in argomento sono stati rilevati rischi da interferenza per i quali dovranno essere adottate le relative misure di sicurezza.

I costi per la sicurezza derivanti dai rischi per le interferenze sono pari a zero.

Il presente atto è stato letto dalle parti che, avendone riconosciuto il contenuto conforme alle loro volontà, lo hanno sottoscritto.

La presente scrittura è da assoggettare ad imposta di bollo di **€ 16,00** ogni quattro facciate.

Roma (Lido di Ostia), 18/02/2021

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

(Col. Aniello Albano)

Per ACCETTAZIONE delle condizioni contrattuali sopra indicate.

Roma/ Lido di Ostia	In fede
	(Timbro e firma del rappresentante e/o delegato)
Data, _____	

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il professionista dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente gli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16,17,18 del presente contratto.-----

Per l'Amministrazione Finanziaria
Il Capo Gestione Amministrativa
Col. Aniello Albano

Il professionista
(Timbro e firma del professionista)

-----F.to in originale-----
